



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 291 Reg. Gen. Data 23.09.2017 N. 123 Reg. part. Data 20.09.2017	OGGETTO: Determinazione a contrarre, per l'affidamento dei servizi di fornitura stands per la manifestazione "OTTOBRANDO 2017" di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell'affidamento diretto
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con deliberazione G.M. n. 91 del 24.08.2017 è stato approvato il programma della manifestazione "OTTOBRANDO 2017" e sono state fornite direttive e linee di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa con assegnazione delle relative risorse finanziari per l'organizzazione della manifestazione in argomento;

- **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

-**Dato atto** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

-Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”;

-Considerato che i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite fatti salvi i seguenti casi;

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - § energia elettrica,
 - § gas,
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - § combustibili per riscaldamento,
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;

-Dato atto che la fornitura dei servizi in oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

-Considerato che l'applicazione dell'articolo 36 del DLgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, consente di effettuare acquisti/o direttamente e in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

-Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

-Considerato che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati in dipendenza di apposita indagine esplorativa di mercato, tenuto conto anche dell'esperienza al riguardo maturata per analoghe precedenti iniziative;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze di natura specificatamente tecniche del Comune, che attraverso l'affidamento del servizio colma il fabbisogno di garantire la perfetta rispondenza alla normativa in oggetto dei servizi di fornitura stands, per lo svolgimento delle manifestazioni di “OTTOBRANDO 2017”, permettendo dunque di rendere i servizi in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione ai fini dell'efficace erogazione del servizio stesso, come rilevato sopra, in relazione alla tempistica dettata dall'imminenza delle manifestazioni in argomento;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì attraverso una indagine preventiva di mercato per la individuazione di ditte idonee e abilitate in relazione ai servizi e/o forniture da assicurare e alla quale sarà rivolta la richiesta di;

- e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs 50/2016;
- g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- h) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

-Considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico nella circostanza che esso è selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica secondo le previsioni della richiesta di offerta;

-Dato atto che il comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 non chiarisce quali strumenti attuativi del "Mercato Elettronico" si possono utilizzare, se gli strumenti di acquisto, oppure se gli strumenti di negoziazione. Sotto la soglia dei 40.000,00 euro appare dunque possibile avvalersi della richiesta d'offerta;

-Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del sistema dell'affidamento diretto facendo ricorso al criterio del minor prezzo – art. 95 comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016, essendo tra l'altro, nel caso di specie, ammissibile ai sensi del medesimo articolo;

Visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.00	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.00	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.00		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.00	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00		€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 500,00

- Rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

- Atteso che, conseguentemente sarà richiesto all'ANAC il CIG da affidare alla ditta per il servizio di riferimento;

- Dato atto che dell'avvenuta verifica dell'insussistenza a carico dello scrivente di conflitti di interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 10/1991 e s.m.i.;

Visti altresì:

- lo statuto del Comune relativamente alle funzioni dei responsabili di servizio;

- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli relativi alle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli relativi alle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la determinazione Sindacale n 05 del 13/03/2017;

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 del 17.04.2017

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011;

Visto il DPRS n. 13/2012;

Vista la circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016;

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il DPCM 24.12.2015;

Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 27.07.2015

DETERMINA

- 1)- Di** procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di stands occorrenti per lo svolgimento delle manifestazioni di Ottobrandò 2017 mediante affidamento diretto, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 36 comma 2, lett. a) come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 in base al prezzo più basso con richiesta di offerta a ditta idonea, sulla base di apposita informazione di mercato;
- 2) di** dare atto che il servizio di fornitura di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM del 24.12.2015;
- 3) di** dare atto altresì che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo.
- 4) la** spesa di €. 12.000,00 compreso I.V.A. è imputata all'int. 07.01.1.103.10024.02 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.
- 6) di** dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 relativamente ai pagamenti discendenti a seguito dell'affidamento del servizio di cui trattasi;
- 7) di** dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune nella sezione "Amministrazione trasparenza" con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 8) di** stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n 267/2000 che:
 - il fine che il Contratto intende perseguire è quello di fornire le idonee strutture per lo svolgimento delle manifestazioni di Ottobrandò 2017;
 - l'oggetto del contratto è: fornitura stands per le manifestazioni di Ottobrandò 2017;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale e/o mediante sottoscrizione della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera di richiesta di offerta;
- 9) di** dare atto infine che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge sul sito istituzionale e all'Albo on-line del Comune, nonché nella sezione apposita del sito ai sensi della L.R. 11/2015.
- 10) di** trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria del Comune.

-

**Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 533

Dal 27.09.2017 al 12.10.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
